



DIREZIONE NAZIONALE

*Ufficio Elettorale*

# **Elezioni Amministrative 2019**

## ***Guida alla presentazione delle liste e delle candidature***

**Aggiornamenti normativi:**

- [Legge 9 gennaio 2019, n. 3](#) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
- [Legge di stabilità 2014](#). “Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”.
- [Legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Legge Delrio) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- [Legge 96/2012](#) “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi”.
- [Legge 215/2012](#) “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”.
- Dichiarazione sostitutiva di incandidabilità, art. [10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235](#).
- Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. [Pubblicazione n.1 - Elezioni amministrative - Ed.2019](#)

*Ufficio elettorale PSI*

## IL SISTEMA ELETTORALE

Il sindaco e il Consiglio comunale sono eletti ogni cinque anni.

La disciplina elettorale per i Comuni di seguito esplicata, si applica in tutte le Regioni a statuto ordinario.

I Comuni sono divisi in due fasce cui corrispondono due sistemi elettorali diversi: superiori e inferiori a 15.000 abitanti. La popolazione è determinata dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione rilevato dall'ISTAT.

### **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

Il sindaco è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, **il collegamento con una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni elettore può:

- votare una delle liste, dando il voto automaticamente anche alla candidatura a sindaco collegata;
- votare solo per il candidato a sindaco e non scegliere nessuna lista collegata;
- votare per una lista e per una candidatura a sindaco non collegate fra loro (c.d. **"voto disgiunto"**).

Ogni elettore, inoltre, può esprimere **fino a due preferenze**. **Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l'annullamento della seconda preferenza.** (novità introdotta dalla legge 215/2012 *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali"*).

È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato nel primo turno di votazione, si procede a un secondo turno elettorale (ballottaggio) che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio, rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. I candidati hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

L'attribuzione dei seggi alle liste viene effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbiano superato il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Quando un candidato è proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o gruppi di liste collegate che abbiano conseguito al primo turno almeno il 3% dei voti validi. Il sistema di calcolo utilizzato per l'attribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste è il c.d. metodo D'Hondt.

### **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata **ad un'unica lista** di candidati alla carica di consigliere comunale.

L'elettore può votare la candidatura a sindaco, esprimendo così un voto favorevole anche per la lista o, viceversa, può votare la lista dando automaticamente un voto a favore del candidato sindaco. L'elettore, inoltre, può esprimere una preferenza per uno dei candidati a consigliere comunale ricompreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto.

**Nei comuni superiori a 5.000 abitanti, invece, l'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l'annullamento della seconda preferenza** (novità introdotta dalla legge 215/2012 *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali"*).

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. All'unica lista collegata alla candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente (metodo D'Hondt) fra le altre liste.

## **I REQUISITI PER LE CANDIDATURE**

Sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per il primo turno di votazione.

Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere in più di due Comuni o in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stessa data<sup>1</sup>. I consiglieri comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio comunale o di circoscrizione. A tale proposito è opportuno ricordare che gli organi di un Comune che va al voto, se non commissariato, restano in carica per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei nuovi organi e, di conseguenza, un consigliere in carica può ricandidarsi alla stessa carica esclusivamente nello stesso Comune.

Nessuno può accettare la candidatura a sindaco in più di un Comune.

Nessuno può accettare la candidatura a consigliere in più di una lista nello stesso Comune.

### **Cause ostative alla candidatura**

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale:

**a)** coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

**b)** coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, poiché indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646<sup>2</sup>.

### **Ineleggibilità**

Non sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le **funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri**;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del Comune;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere<sup>3</sup>;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende o dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate<sup>4</sup>;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune;

12) i sindaci, i consiglieri comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro Comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta a adottare i provvedimenti entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

### ***Ineleggibilità alla carica di sindaco***

Non può essere eletto sindaco:

- il ministro di un culto;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore.

### ***Incompatibilità***

Non può ricoprire la carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall'ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione<sup>5</sup>;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2);
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità<sup>6</sup>.
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune ovvero di istituto o azienda da essa dipendente o vigilata, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell'ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del Comune.

---

**1** Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del Comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

**2** Le suddette disposizioni non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge n. 327 del 1988.

**3** Le cause d'ineleggibilità indicate al punto 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza dei Consigli. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive, le cause d'ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data d'accettazione della candidatura. Ove si siano candidati e non siano stati eletti, il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario non possono esercitare per un periodo di 5 anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali od ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

**4** Le strutture convenzionate sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**5** Sono esclusi coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

**6** Le ipotesi di cui al punto 4) non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

## PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Per partecipare all'elezione del Consiglio comunale è necessario presentare i seguenti documenti:

- 1)** dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale sottoscritta da un numero di elettori stabilito in base alla popolazione legale dell'ente risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione;
- 2)** certificati attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- 3)** dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e a quella di consigliere comunale;
- 4)** certificati "ad uso candidatura" attestanti che i candidati alla carica di consigliere ed il candidato alla carica di sindaco sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 5)** dichiarazione dei delegati della lista di collegamento con una candidatura alla carica di sindaco (questa dichiarazione è richiesta solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000);
- 6)** il contrassegno di lista in triplice copia del formato di 3x3 cm e di 10x10 cm;
- 7)** il programma amministrativo firmato e siglato dal candidato alla carica di Sindaco;
- 8)** il bilancio preventivo delle spese elettorali (solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o il cui Statuto comunale lo richieda).

### ***Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale***

La legge 215 del 23 novembre 2012 disciplina la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni. ***"Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei/delle candidati/e con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi"***. Nel caso questa proporzione non venga rispettata, la commissione circondariale che verifica le liste, depennerà i nomi dei/delle candidati/e appartenenti al genere eccedente procedendo dall'ultimo della lista.

Nel caso dei **comuni inferiori** la commissione non potrà procedere con la riduzione sotto al numero inferiore al minimo prescritto. Mentre nei **comuni superiori** qualora la lista all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, **la lista verrà riusata**.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da elettori del Comune. Siccome la dichiarazione di presentazione dovrà essere sottoscritta da un certo numero di elettori del Comune previsto per legge, compreso fra un limite minimo ed un limite massimo variabili in base alla popolazione residente, la dichiarazione di presentazione consisterà (per l'impossibilità di far rientrare tutte le firme in un unico foglio) in un **atto principale** e in un certo numero di **atti separati** sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa. **La modulistica dovrà essere realizzata in carta di formato A3 piegata in due e dovrà contenere necessariamente il contrassegno di lista stampato a colori.**

L'atto principale può essere definito il contenitore in cui vanno inseriti con numerazione progressiva tutti gli atti separati necessari a raccogliere le firme dei sottoscrittori.

Nel compilare i modelli occorre prestare la massima attenzione alla correttezza dei dati anagrafici sia dei candidati che dei sottoscrittori, rilevandoli sempre da un documento di identità. Se il candidato è più conosciuto con un altro nome o con un diminutivo o nomignolo, subito dopo il cognome e il nome è possibile scrivere "detto .....". Le candidate, coniugate o vedove, possono, se lo ritengono opportuno, aggiungere anche il nome del marito. Pertanto la candidata Anna

Bianchi coniugata Rossi potrà presentarsi sia come Bianchi Anna sia come Bianchi Rossi Anna ovvero come Bianchi Anna in Rossi.

Nella tabella seguente sono indicati il numero, minimo e massimo, dei candidati e il numero, minimo e massimo, delle firme dei sottoscrittori secondo la popolazione del Comune<sup>7</sup> (la tabella è stata aggiornata in base alla c.d. Legge Delrio approvata il 7 aprile 2014):

Comuni con numero di abitanti compreso tra		Numero di candidati		Numero di firme dei sottoscrittori	
		<i>minimo</i>	<i>massimo</i>	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
0	1.000	7	10	0	0 <sup>8</sup>
1.001	2.000	7	10	25	50
2.001	3.000	7	10	30	60
3.001	5.000	9	12	30	60
5.001	10.000	9	12	60	120
10.001	15.000	12	16	100	200
15.001	20.000	11	16	100	200
20.001	30.000	11	16	175	350
30.001	40.000	16	24	175	350
40.001	100.000	16	24	200	400
100.001	250.000	21	32 <sup>9</sup>	350	700
250.001	500.000	24	36	350	700
500.001	1.000.000	27	40	500	1.000
1.000.000	e oltre	32	48	1.000	1.500

Il mancato rispetto di ognuno di questi limiti (sia per il numero di candidati sia per il numero delle firme) comporta l'esclusione della lista.

Ciascun elettore del Comune può sottoscrivere una sola lista di candidati, sotto pena di sanzioni. E' quindi sempre opportuno accertarsi che non abbiano già sottoscritto altra presentazione di lista.

I candidati non possono essere inclusi fra i sottoscrittori.

### ***L'identificazione dei sottoscrittori***

I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

L'elettore che si presenta a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista deve essere identificato. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) indica quali sono i documenti di identità e di riconoscimento: la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, a proposito dell'identificazione dell'elettore al momento del voto, precisa che i documenti possono anche essere scaduti purché "risultino regolari sotto ogni altro aspetto e possano assicurare la precisa identificazione". Inoltre ammette fra i documenti "le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia". Se con un documento scaduto è possibile essere ammessi al voto, la dottrina ne desume che si può essere ammessi a sottoscrivere anche una presentazione di lista (comunque utilizzare questa modalità solo se indispensabile, altrimenti evitare).

<sup>7</sup> La popolazione è determinata dall'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

<sup>8</sup> Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

<sup>9</sup> Da 21 a 32 candidati anche per i Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, **siano capoluogo di provincia.**

Nel caso in cui si presenti un elettore senza documento di riconoscimento valido ma della cui identità sia certo il pubblico ufficiale addetto all'autenticazione della firma, è possibile procedere alla sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura e alla relativa autenticazione della firma inserendo alla voce "Documento di riconoscimento" la formula "conoscenza diretta".

#### **Alcune raccomandazioni:**

- 1) gli estremi del riconoscimento vanno sempre copiati dal documento;
- 2) gli estremi del documento devono essere scritti in modo leggibile, preferibilmente in stampatello;
- 3) la firma deve essere apposta per esteso.

#### ***L'autenticazione delle firme***

Le firme devono essere autenticate, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancellerie delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori provinciali e comunali, presidenti dei Consigli provinciali e comunali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari provinciali e comunali, funzionari incaricati dal presidente della provincia e dal sindaco, consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (la richiesta va effettuata in forma scritta ed è opportuno che una copia sia scrupolosamente conservata dal consigliere). Ognuno di questi pubblici ufficiali può autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza del suo ufficio. ***Esempio: nel Comune 1 sono comprese le Circoscrizioni A e B; Rossi è presidente della Circoscrizione A; Rossi potrà autenticare le firme esclusivamente nel territorio della Circoscrizione A ma sia di elettori della sua Circoscrizione sia di elettori della Circoscrizione B che si rechino, appunto, nel territorio della Circoscrizione A.***

Ognuna delle suindicate figure, per esempio un consigliere comunale, può essere candidato alle elezioni ed eseguire l'autentica delle firme per la propria lista. Il fatto di essere candidati, infatti, non fa in alcun modo venire meno il ruolo di pubblico ufficiale attribuitogli dalla legge.

Il commissariamento di un Comune comporta lo scioglimento degli organi di governo e consiliari. *Presidenti, assessori e consiglieri decadono e, pertanto, non possono autenticare firme.*

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

#### ***I delegati di lista***

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve obbligatoriamente contenere i nominativi di due delegati incaricati di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. I delegati, inoltre, possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista di candidati e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione dei delegati è facoltativa. Hanno gli stessi compiti sopracitati ad esclusione di quello di presentare la dichiarazione di collegamento con la carica di Sindaco, dichiarazione non prevista dal sistema elettorale vigente in quanto non esiste la possibilità, per il candidato a Sindaco, di collegarsi con più di una lista di candidati. In questo caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista ma l'impossibilità di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista. E' quindi sempre bene indicarli.



Anche se la legge non dispone nulla in proposito, il Ministero dell'Interno ritiene che i delegati siano preferibilmente da scegliersi fra i sottoscrittori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano né sottoscrittori né elettori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali e comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio comunale.

### ***I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori***

È necessario che la dichiarazione di presentazione della lista sia corredata dai certificati comprovanti che i sottoscrittori sono elettori del Comune. Tali certificati potranno essere, oltre che singoli, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto. I Comuni sono obbligati ad effettuare il rilascio nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta \*. A fronte di inadempienze, i prefetti potranno avvalersi della facoltà di inviare un commissario ad acta. E' comunque sempre opportuno far certificare le firme man mano che si raccolgono, evitando di ridursi all'ultimo momento, per avere sempre sotto controllo il numero di firme valide (autenticate e certificate) e in considerazione del fatto che nei giorni immediatamente a ridosso della presentazione delle liste, i Comuni sono oberati di richieste da parte di tutte le forze politiche e potrebbero prendersi tutto il tempo a loro disposizione (24 ore) per evaderle.

### ***dichiarazione di accettazione della candidatura***

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere singola e non collettiva, e non può contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, od anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare la candidatura.

L'accettazione della candidatura è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della candidatura. Pertanto, la dichiarazione di presentazione della lista che rechi una data anteriore all'accettazione della candidatura stessa deve ritenersi regolare (Consiglio di Stato, quinta sezione, decisione 3 maggio 1983, n.134). Lo stesso vale per la data posta in calce agli atti separati, che può essere quindi anteriore a quelle in calce alle accettazioni di candidatura dei candidati.

**Il d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, introduce all'interno dell'accettazione della candidatura (sia a consigliere comunale che a sindaco) l'obbligo di dichiarare che il candidato non si trovi in uno dei seguenti casi:**

- a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

I soggetti abilitati alla autenticazione delle accettazioni di candidatura sono gli stessi indicati al punto 3.1.3.

Se avete quindi modelli di accettazione della candidatura (a consigliere o a sindaco) delle precedenti elezioni che non contengano la dicitura: **"Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di non essersi candidato/a in altri Comuni e di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'art. 10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235"** dovete buttarli e chiedere i nuovi. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, contestualmente all'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

---

\* La richiesta dei certificati deve pertanto essere fatta con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione del gruppo di candidati in modo da garantirsi il rilascio degli stessi in tempo utile.

### ***I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati***

Di ogni candidato (sia alla carica di sindaco che a quella di consigliere comunale) occorre dimostrare la condizione di elettore di un Comune della Repubblica, allegando il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di ciascuno di essi. Le modalità ed i termini per il rilascio degli stessi da parte dei Comuni sono gli stessi indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni.

### ***La dichiarazione di collegamento della lista.***

Questa dichiarazione, come già detto necessaria solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, deve essere rilasciata congiuntamente dai delegati della lista. Essa completa e rende efficace la dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati rilasciata dal candidato alla carica di sindaco.

### ***Il contrassegno di lista (simbolo)***

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto elettorale, si richiede ai presentatori che il contrassegno sia presentato in triplice copia in due formati diversi: circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 e in un cerchio del diametro di cm. 3.

### ***La copia del programma amministrativo***

Alla dichiarazione di presentazione della lista va necessariamente allegato il programma amministrativo per la sua affissione all'Albo pretorio dell'ente, al fine di darne conoscenza ai cittadini interessati. La legge non specifica nessuna modalità particolare di redazione dello stesso. L'unico obbligo è che in caso di collegamento di più liste ad uno stesso candidato alla carica di sindaco, le liste tra loro collegate debbono presentare il medesimo programma amministrativo.

### ***Bilancio preventivo delle spese elettorali***

La presentazione del bilancio preventivo è **obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e in tutti quei Comuni in cui lo Statuto lo preveda.**

### ***La dichiarazione che la lista di candidati è presentata in nome e per conto del partito***

Per poter utilizzare il simbolo è necessario essere autorizzati dai legali rappresentanti. L'ufficio elettorale nazionale del Partito Socialista Italiano darà a riguardo disposizioni dettagliate con nota scritta ai segretari di federazione e regionali.

### ***Termini della presentazione della lista di candidati***

La dichiarazione di presentazione della lista va depositata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno (**vedere lo scadenziario delle operazioni elettorali in appendice**) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data del primo giorno di votazione, presso la segreteria del Comune. L'ordine di presentazione non influisce sull'ordine in cui le liste compariranno su manifesti e schede elettorali, che è determinato da sorteggio. Nel caso, però, di sottoscrizione da parte di un elettore di più liste, la Commissione elettorale circondariale riterrà valida la firma per la lista depositata (e non raccolta) in precedenza, provvedendo a depennare le altre. È pertanto opportuno presentare prima possibile la lista di candidati senza ridursi all'ultimo momento. Inoltre, presentando la lista nel primo giorno previsto per il deposito, sarà possibile integrare documenti eventualmente mancanti.

**Il deposito può essere effettuato indifferentemente dai candidati, dai sottoscrittori, dai delegati della lista o da esponenti dei partiti e gruppi politici, purché autorizzati con atto notarile.** Non è pertanto richiesto che la persona incaricata di effettuare il deposito della lista sia necessariamente elettore del Comune.

Il Segretario comunale deve rilasciare una ricevuta dettagliata di tutti gli atti presentati indicando con precisione il giorno e l'ora del deposito. Il Segretario comunale, inoltre, può far rilevare eventuali irregolarità o mancanze ma deve comunque accettare la dichiarazione di presentazione della lista.

## LE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, la Commissione elettorale circondariale porta a termine le seguenti operazioni:

- 1) accertamento della data di presentazione della lista;
- 2) verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori;
- 3) controllo delle candidature in base alla nuova normativa sul riequilibrio delle rappresentanze di genere;
- 4) esame dei contrassegni.

I delegati di lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dalla Commissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alle liste.

Nel caso di ricusazione del contrassegno, i delegati di lista devono presentare un nuovo contrassegno: entro 48 ore per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; entro il 26° giorno antecedente la data della votazione per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La Commissione elettorale circondariale si riunisce nuovamente, dopo la scadenza del termine per la sostituzione dei contrassegni, per sentire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.

La Commissione elettorale circondariale procede mediante sorteggio (a cui possono partecipare i delegati delle liste) all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista e a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammessi.

## L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO

L'eventuale turno di ballottaggio ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste già dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno, entro sette giorni dalla prima votazione. Le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste, rilasciate dai candidati ammessi al ballottaggio, hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rilasciate dai delegati delle liste interessate.

Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è stata depositata tutta la documentazione per la presentazione delle candidature al primo turno.

## OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER I CANDIDATI NEI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI – MANDATARI ELETTORALI

**Anche questa è una novità introdotta dalla legge 96/2012 che** oltre a normare la riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, introduce per le elezioni dei comuni superiori, **l'obbligo di rendicontazione** per i candidati a sindaco e a consigliere comunale (anche se non eletti) nonché alla lista stessa e introduce i limiti massimi delle spese elettorali a seconda delle fasce di popolazione. I limiti di spesa sono indicati in una nota per i candidati che verrà inviata con la modulistica.

Si richiama invece l'attenzione sul fatto che per tutti i candidati c'è l'obbligo di nominare un mandatario **tranne per quelli che intendano spendere meno di 2.500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio**. Verranno inviati anche i modelli per la nomina dei mandatarie e per il resoconto delle spese elettorali dei candidati. Per quanto riguarda invece il rendiconto delle spese della lista potete rivolgervi al tesoriere di Federazione o Regionale.

## LEGGE DI STABILITA' 2014. MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ELETTORALI

Tra le varie modifiche legislative che riguardano i procedimenti elettorali, al fine di apportare una drastica riduzione delle risorse destinate alle spese elettorali, si evidenziano in particolare:

1) riduzione da due a **un solo giorno della durata delle operazioni di voto** per le consultazioni elettorali e referendarie;

2) **prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23**, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;

3) totale **soppressione della propaganda elettorale indiretta** per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai c.d. **fiancheggiatori**;

4) consistente diminuzione degli spazi destinati alla **propaganda diretta** tramite affissioni. A seguito delle modifiche introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, presso ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

d) da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;

e) da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;

f) da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 35 e non più di 166;

g) oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.

5) Diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli **uffici elettorali comunali**, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario per il personale comunale, in particolare per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati, la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque giorni (previsti dall'abrogato art. 9 del

d.P.R. 299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto;

6) Previsione della modifica di scheda elettorale per le elezioni comunali al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose.

## LEGGE 9 GENNAIO 2019, n. 3 CERTIFICATO PENALE E CURRICULUM VITAE

Con la recentissima approvazione della legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici che, all' art. 1 comma 14 , stabilisce l'obbligo per tutte le candidate ed i candidati NEI COMUNI SUPERIORI AI 15000 ABITANTI di produrre e pubblicare sul sito del Partito e dell'ente locale interessato l'elenco dei certificati penali e dei curriculum vitae dei candidati della lista ; In attuazione di questa normativa in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019, predisporremo un apposita sezione sul sito del partito denominata ELEZIONI TRASPARENTI.

Di seguito vi riportiamo lo stralcio della richiamata legge 9 gennaio 2019, n. 3 che, tra l'altro, prevede il dimezzamento del costo delle spese di bollo per la produzione del certificato penale.

# **Legge 9 gennaio 2019, n. 3**

## **Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

*(GU n.13 del 16-1-2019)*  
Vigente al 31-1-2019

### **Art. 1**

....

**14.** Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

---

**I modelli per la presentazione delle candidature citati nella presente guida e la modulistica per la designazione del mandatario elettorale e le eventuali rendicontazioni possono essere scaricati dal sito [www.partitosocialista.it](http://www.partitosocialista.it) nell'apposita sezione **ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019**.**

## **ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019**

Votazione domenica

26 maggio 2019

### **Scadenzario delle operazioni elettorali – Adempimenti**

**DA LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019**

**(90° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE)**

Giorno dal quale è possibile usufruire dell'aliquota IVA ridotta al 4% per la stampa del materiale tipografico (inclusi carta e inchiostri in essa impiegati), per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni (articolo 18 della legge 515/1993).

**GIOVEDÌ 11 APRILE 2019**

**(45° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE)**

Pubblicazione, a cura del sindaco, dei manifesti con i quali viene dato annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali.

**Da Giovedì 11 aprile (45°GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE) e fino alla chiusura della campagna elettorale Venerdì 24 maggio prima delle elezioni (ore 24:00)**

- la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione;
- la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n.28;
- gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate editate, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni;
- sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto fra più candidati.

**Da Giovedì 11 aprile (45° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE) e fino alla chiusura delle operazioni di votazione (domenica 26 maggio ore 23:00)**

- in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto;
- è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;
- nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica la presenza di candidati, esponenti dei partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione; tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

**ENTRO MARTEDÌ 16 APRILE**

**(5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI)**

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare come elettori o come candidati alle elezioni comunali del comune in cui sono residenti, devono presentare al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune

**VENERDÌ 26 APRILE (30° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE)**

**Ore 8.00 (e fino alle ore 20.00)**

Inizio della presentazione delle candidature e delle liste alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

**DA VENERDÌ 26 APRILE E FINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE (DOMENICA 26 MAGGIO ORE 23:00):**

- Inizio del divieto di alcune forme di propaganda elettorale: propaganda elettorale luminosa a carattere fisso o mobile, compresi tabelloni, striscioni o drappi, lancio o getto di volantini, uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dai casi previsti dalla legge n. 130 del 1975 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale).
- Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.
- Giorno dal quale è possibile effettuare spedizioni di materiale elettorale utilizzando la tariffa postale agevolata prevista all'art. 17 della legge n. 515/1993.

**SABATO 27 aprile (29° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE)**

**Ore 12.00:**

Scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali.

**DOMENICA 28 APRILE ENTRO LE ORE 12 (ENTRO LE 24 ORE SUCCESSIVE ALLO SCADERE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE)**

Esame ed approvazione delle candidature e delle liste per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale da parte dei rispettivi uffici centrali. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione entro la stessa sera delle eventuali contestazioni e delle eventuali modificazioni apportate alla lista.

**ENTRO MARTEDI' 30 APRILE (26° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE)**

Riunione degli uffici elettorali centrali per udire, eventualmente, i delegati di lista e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature.

**ENTRO MERCOLEDI' 1 MAGGIO (IL 25° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE)**

Spedizione agli elettori residenti all'estero – a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, e con il mezzo postale più rapido – di una cartolina-avviso, recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione (sia del primo turno che dell'eventuale turno di ballottaggio).

**TRA MERCOLEDI' 1 MAGGIO E LUNEDI' 6 MAGGIO (TRA IL 25° E IL 20° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE)**

Nomina – da parte dell'Ufficiale elettorale in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista presso la prima sezione del Comune, se designati – di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.



**ENTRO SABATO 11 MAGGIO (ENTRO IL 15° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE)**

Il sindaco notifica l'avvenuta nomina a coloro che sono stati scelti come scrutatori di seggio elettorale, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla notifica della nomina, i nominati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al sindaco, che, a sua volta, provvede a sostituire gli impediti.

**DA SABATO 11 MAGGIO (DAL 15° GIORNO ANTECEDENTE LE ELEZIONI) A SABATO 25 MAGGIO (SABATO PRECEDENTE ALLE ELEZIONI) DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 19:00 E DOMENICA 26 MAGGIO (DOMENICA DI VOTAZIONE) DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00**

Gli uffici elettorali comunali restano aperti al fine di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

**ENTRO GIOVEDÌ 23 MAGGIO (ENTRO IL 3° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE)**

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e quelli detenuti, devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.

**ENTRO VENERDÌ 24 MAGGIO (ENTRO IL 2° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE)**

Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali presso i singoli seggi. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione (ORE 07:00).

**Dalle ore 24.00 di venerdì 24 maggio (dal venerdì precedente al voto) e fino alla chiusura delle operazioni di votazione, domenica 26 maggio alle ore 23:00**

**Divieto di effettuare:**

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

**Domenica 26 maggio (nel giorno della votazione)**  
**dalle ore 7:00 alle ore 23:00**

E' vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

**SABATO 25 maggio (giorno precedente al voto)**

**Ore. 16.00** - Costituzione degli uffici elettorali di sezione.

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso il medesimo seggio che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.

**CONTINUANO I DIVIETI RELATIVI ALLA CAMPAGNA ELETTORALE**

**DOMENICA 26 maggio 2019**

**Ore 7.00** - Apertura della votazione.

**Ore 23.00** - Chiusura della votazione.

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di votazione si procede alle operazioni di riscontro del numero dei votanti e di scrutinio e poi, senza interruzione, allo spoglio delle schede per le elezioni comunali.

**In caso di BALLOTTAGGIO!**

**ENTRO DOMENICA 2 GIUGNO (LA DOMENICA SUCCESSIVA ALLE VOTAZIONI)**

I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi o liste, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno.

**SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO (SABATO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE E LA DOMENICA DELLA VOTAZIONE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 19:00)**

Gli uffici elettorali comunali restano aperti al fine di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

**ENTRO GIOVEDI' 6 GIUGNO (ENTRO IL 3° GIORNO ANTECEDENTE ALL'EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE)**

Scadenza del termine entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti, devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.

**ENTRO VENERDI' 7 GIUGNO (2° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE)**

Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti dei candidati ammessi al turno di ballottaggio. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio alle ore 16.00 (insediamento del seggio), oppure la domenica mattina purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (prima delle ore 7.00).

**Dalle ore 24.00 del venerdì 7 giugno e fino alla chiusura delle operazioni di votazione per il ballottaggio, domenica 9 giugno 2019 ore 23.00**

Divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

**DOMENICA 9 GIUGNO (nel giorno della votazione per il turno di ballottaggio)**

E' vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

**SABATO 8 GIUGNO**

**Ore. 16.00** - Costituzione degli uffici elettorali di sezione.

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei candidati ammessi al ballottaggio che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.

**CONTINUANO I DIVIETI RELATIVI ALLA CAMPAGNA ELETTORALE**  
**DOMENICA 9 giugno 2019**

**Ore 7.00** - Apertura della votazione.

**Ore 23.00** - Chiusura della votazione.

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di votazione si procede alle operazioni di riscontro del numero dei votanti e di scrutinio delle schede del ballottaggio.

**DOPO LA PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE**

**Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida.** Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune e della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

**PROMEMORIA ORARI VOTO E SCRUTINIO**

Si vota nella giornata di **domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.**

Lo scrutinio delle schede avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti.

Per l'eventuale turno di **ballottaggio** delle amministrative si vota dopo 2 settimane, **domenica 9 giugno 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.**

Le operazioni di scrutinio delle schede si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di votazione.